AZIONE COMUNE

del 20 dicembre 1996

adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che istituisce un programma comune di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge («OISIN»)

(97/12/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo K.8, paragrafo 2,

vista l'iniziativa dell'Irlanda,

richiamando le disposizioni della dichiarazione della Gomera sul terrorismo,

richiamando le disposizioni della relazione del Gruppo di esperti in materia di droga, approvata dal Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995,

considerando che gli Stati membri considerano la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge, di cui all'articolo K.1, punti 8 e 9 del trattato, come una questione di interesse comune;

considerando che la creazione di un programma che consenta di migliorare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge contribuirà probabilmente ad accrescere negli Stati membri, il livello di conoscenza e di comprensione dei sistemi giuridici e delle prassi di applicazione della legge degli altri Stati membri, oltre che a elevare il livello di competenze specialistiche del personale degli Stati membri incaricati di tale funzione;

considerando che tali obiettivi possono essere opportunamente realizzati a livello dell'Unione europea imputandone i relativi costi di attuazione al bilancio generale delle Comunità europee;

considerando che la presente azione comune non sostituisce né modifica gli eventuali accordi di cooperazione conclusi dagli Stati membri;

considerando che è necessario sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri, da una parte, e i paesi associati all'Unione, i paesi che partecipano al dialogo strutturato e gli altri paesi terzi, dall'altra;

considerando che la presente azione comune non sostituisce né modifica le forme di cooperazione esistenti tra alcuni Stati membri e dei paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. È istituito per il periodo 1997-2000 un programma di cooperazione denominato «Oisin» destinato ad incoraggiare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e consentire a tali autorità di meglio conoscere i metodi di lavoro dei loro omologhi in altri Stati membri nonché i vincoli cui costoro possono essere soggetti.

2. Ai fini della presente azione comune, si intende per «autorità incaricate dell'applicazione della legge» tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri competenti, secondo la legislazione nazionale, a prevenire, a scoprire e a combattere la criminalità.

3. Il programma include le seguenti categorie di azioni:

— formazione (formazione linguistica compresa),

— scambi di personale e messa a disposizione di competenze operative specializzate,

— attività di ricerca, studi di fattibilità operativa e valutazione,

— scambi di informazioni.

Nel quadro del presente programma sono incoraggiate le azioni che sono tese a sviluppare una cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge di più Stati membri.

4. Non è concesso alcun finanziamento a titolo del programma qualora già esista nel quadro del titolo VI del trattato, un altro programma nel quale possa inserirsi l'azione proposta.

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario per concretizzare il programma nel periodo 1997-1999 è di 8 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Formazione

Possono essere considerati quali progetti di formazione quelli aventi i seguenti obiettivi:

— formazione diretta all'acquisizione del linguaggio operativo in lingue straniere;

— conoscenza della normativa e delle procedure operative di altri Stati membri e, in particolare, l'applicazione di tale normativa e di tali procedure per operazioni cui intervengano più Stati membri;

— conoscenza delle procedure operative connesse alla normativa adottata dall'Unione in applicazione degli articoli da K.1 a K.9 del trattato;

— confronto sulle reciproche esperienze tra le persone e le istituzioni incaricate della formazione del personale delle autorità incaricate dell'applicazione della legge;

— predisposizione di moduli didattici per i progetti di formazione o organizzazione di seminari nel quadro della presente azione comune.

Articolo 4

Scambio di personale e messa a disposizione di competenze operative specialistiche

I progetti diretti alla realizzazione dei seguenti obiettivi possono essere presi in considerazione nel quadro del settore «scambi» del programma:

— tirocini di durata limitata diretti al confronto sulle esperienze professionali, per i servizi operativi delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, di vari Stati membri;

— organizzazione di visite per il personale delle autorità incaricate dell'applicazione della legge che possieda competenze o conoscenze specialistiche in un particolare settore operativo, al fine di far fruire di tali competenze e conoscenze specialistiche le autorità incaricate dell'applicazione della legge di altri Stati membri;

— organizzazione di visite di studio individuali o di gruppo presso le autorità incaricate dell'applicazione della legge di altri Stati membri che possiedono competenze o conoscenze specialistiche al fine di acquisirle.

Articolo 5

Attività di ricerca, studi operativi, valutazione e progetti a carattere operativo

Possono rientrare nel presente articolo i progetti con i seguenti obiettivi:

— riunioni per valutare le iniziative intraprese in attuazione del programma;

— attività di ricerca scientifica, condotte da organismi e istituti che operano nei settori di cui all'articolo K.1, punti 8 e 9 del trattato, su temi inerenti alla cooperazione di polizia, alla cooperazione doganale e alla cooperazione tra i servizi di polizia e di dogana da una parte ed altre autorità incaricate dell'applicazione della legge dall'altra;

— ideazione, produzione e divulgazione di materiale pedagogico;

— organizzazione di progetti comuni di carattere operativo, di durata limitata, con la partecipazione delle autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Articolo 6

Scambi di informazioni

Possono rientrare nel settore «scambio di informazioni», i progetti aventi i seguenti obiettivi:

— scambio di informazioni su questioni operative che presentino un interesse comune per tutti gli Stati membri;

— organizzazione di workshop multidisciplinari su tecniche operative;

— organizzazione di seminari e di conferenze;

— istituzione di repertori riservati di settori operativi in cui gli Stati membri hanno acquisito competenze e conoscenze specialistiche particolari;

— organizzazione di briefing sedute informative in occasione di operazioni pilota congiunte;

— analisi di relazioni e divulgazione di informazioni su iniziative organizzate nell'ambito della cooperazione istituita dalla presente azione comune;

— organizzazione della divulgazione delle informazioni, se del caso, a organismi diversi dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge.

Articolo 7

1. Per fruire di un finanziamento comunitario, i progetti devono presentare un interesse per l'Europa e coinvolgere almeno due Stati membri.

2. Gli enti responsabili dei progetti possono essere istituti pubblici o privati, tra cui, in particolare, istituti di ricerca nonché istituti incaricati della formazione di base e della formazione permanente.

3. I progetti da finanziare sono soggetti a una procedura di selezione che tenga conto, tra l'altro, dei seguenti criteri:

— la compatibilità della materia trattata con i lavori già intrapresi o previsti dai programmi d'azione del Consiglio in materia di cooperazione di polizia doganale;

— il contributo all'elaborazione o all'attuazione di strumenti adottati o da adottare a norma del titolo VI del trattato;

— la complementarità tra i vari progetti;

— il numero e la natura della autorità incaricate dell'applicazione della legge cui sono diretti;

— la qualità dell'istituto responsabile;

— il carattere operativo e pratico del progetto;

— il grado di preparazione dei partecipanti;

— la possibilità di fruire dei risultati conseguiti per rafforzare la cooperazione tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

4. Possono partecipare a questi progetti — al fine di familiarizzarli con le realizzazioni dell'Unione in questo campo e di contribuire a prepararne l'adesione — i responsabili dei paesi candidati all'adesione, o di altri paesi terzi, ove ciò sia nell'interesse dei progetti.

Articolo 8

Le decisioni di finanziamento, nonché i contratti che ne derivano prevedono il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione, nonché dei controlli da parte della Corte dei conti.

Articolo 9

1. Sono finanziabili tutti i tipi di spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto che siano state impegnate durante il periodo stabilito dal contratto.

2. L'intervento a carico del bilancio comunitario non può superare l'80 % del costo del progetto.

3. Le spese di traduzione e d'interpretazione nonché quelle per il trattamento informatico e le spese per beni durevoli o di consumo sono prese in carico soltanto se ritenute necessarie all'attuazione del progetto, e sono coperte fino al tetto del 50 % della sovvenzione, o fino al tetto dell'80 % ove la natura del progetto le renda indispensabili.

4. Le spese relative ai locali, alle attrezzature collettive e alle retribuzioni dei funzionari dello Stato e degli pubblici possono essere coperte soltanto se corrispondono a assegnazioni o incarichi non connessi ad una destinazione o funzione nazionali, ma specificamente connessi all'attuazione del progetto.

Articolo 10

1. La Commissione è incaricata dell'attuazione delle azioni previste dalla presente azione comune e ne stabilisce le modalità di applicazione, compresi i criteri di finanziabilità dei costi.

2. Essa stabilisce ogni anno, con il concorso di esperti provenienti dagli ambienti professionali pertinenti, il progetto del programma annuale di attuazione della presente azione comune, in termini di priorità tematiche e di distribuzione degli stanziamenti disponibili fra i vari settori di attività.

3. Essa procede ogni anno ad una valutazione delle azioni svolte nell'attuazione del programma dell'anno precedente.

Articolo 11

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione sottopone al comitato il progetto di programma annuale, inclusa una proposta relativa alla ripartizione degli stanziamenti disponibili tra i vari settori di attività, nonché proposte relative alle modalità di applicazione e alla valutazione del progetto. Il parere è formulato dal comitato che delibera all'unanimità entro due mesi. Tale periodo può essere ridotto dal presidente per motivi di urgenza. Il presidente non partecipa alla votazione.

In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira la sua proposta ovvero sottopone una proposta al Consiglio, che si pronuncia all'unanimità entro due mesi.

Articolo 12

1. I progetti per i quali è stato richiesto il finanziamento sono presentati alla Commissione, per esame, entro due mesi dall'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 11, pargarafo 2.

2. La Commissione esamina i progetti che le sono sottoposti con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Per i finanziamenti inferiori a 50 000 ecu, il rappresentante della Commissione sottopone un progetto al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Il comitato, che delibera alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato, esprime il proprio parere sul progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza. Il presidente non partecipa alla votazione.

Il parere è iscritto nel processo verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel processo verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

4. Per quanto riguarda i finanziamenti che superano i 50 000 ecu, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1 l'elenco dei progetti che le sono stati sottoposti nell'ambito del programma annuale. La Commissione indica i progetti selezionati motivando la propria scelta. Entro due mesi, il comitato esprime il proprio parere sui vari progetti, alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. In mancanza di parere favorevole entro il termine previsto, la Commissione ritira il progetto (i progetti) in questione o lo (li) sottopone, con l'eventuale parere del comitato, al Consiglio, che si pronuncia entro due mesi alla maggioranza prevista all'articolo K.4, paragrafo 3, secondo comma del trattato.

Articolo 13

1. Le azioni previste dal programma e finanziate dal bilancio generale delle Comunità europee sono gestite dalla Commissione nel rispetto del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

2. Nel presentare le proposte di finanziamento di cui all'articolo 12 e le valutazioni di cui all'articolo 10, la Commissione tiene conto dei principi di sana gestione finanziaria e, in particolare, di economia e di rapporto costo/efficacia, di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario.

Articolo 14

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata alla fine dell'esercizio finanziario 1997.

Articolo 15

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa ha durata quadriennale prorogabile.

Articolo 16

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio
Il Presidente
S. BARRETT

[1] GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).